

STATUTO SOCIALE

ART. 1: DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita in Vignate (Mi), via Lazzaretto presso il Centro Sportivo, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA VIGNATE".

ART. 2: SCOPO

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva connessa alla pratica dell'atletica leggera intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività amatoriale ed agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dell'atletica leggera, a favore di tutti gli appassionati senza distinzione di età, sesso e condizione sociale. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dell'atletica leggera nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva dell'atletica leggera.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni e a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana Atletica leggera (Fidal) e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Fidal stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
6. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

ART. 3: DURATA

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4: DOMANDA DI AMMISSIONE

1. L'appartenenza all'Associazione è volontaria ed hanno diritto ad essere soci:
 - a) SOCI ORDINARI – sono considerati tali i soci che contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione ed alla gestione delle attività decise dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Versano la quota associativa annuale nei termini previsti dal Consiglio Direttivo.
 - b) SOCI STRAORDINARI – sono considerati tali i soci che partecipano solo alle attività sportive dell'Associazione. Versano al quota associativa annuale nei termini previsti dal Consiglio Direttivo.
 - c) SOCI ONORARI – sono considerati tali i soci che fanno parte dell'Associazione per meriti sportivi. Non versano alcuna quota associativa.

I soci ordinari e straordinari che non sottoscrivono la quota associativa annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo sono automaticamente considerati esclusi dall'Associazione. Tutte le categorie di Soci hanno uguale diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

2. Per essere ammessi a far parte dell'Associazione è necessario:
 - a) Fare domanda al Consiglio Direttivo, mediante modulo di iscrizione;
 - b) Dimostrare la propria idoneità alle attività sportive tramite presentazione di un certificato medico;
 - c) Versare il contributo per il tesseramento, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avvenuta ammissione all'Associazione, e l'importo della quota associativa, che scade comunque il 31 agosto di ogni anno indipendentemente dalla data di accettazione. L'adesione ha durata annuale, con decorrenza dal 1° settembre dell'anno in cui è avvenuta l'ammissione. Le quote non sono trasmissibili se non per mortis causa. Le quote non sono rivalutabili.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 5: DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 6: DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci, oltre ad acquisire i diritti di cui all'art. 5, hanno il dovere di: mantenere un comportamento che non danneggi l'immagine della Associazione anche utilizzando la divisa sociale; partecipare alle iniziative/gare proposte dal consiglio direttivo ed approvate dalla assemblea generale dei soci; essere disponibile a fornire il proprio contributo operativo in occasione delle manifestazioni organizzate o supportate dalla Atletica Vignate.
2. Ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo, i soci che rispettano quanto evidenziato al punto 1, acquistano il diritto di ottenere un parziale rimborso della visita medica agonistica, lo sconto sull'acquisto dell'abbigliamento societario (tuta, completi invernali/estivi, ecc.) ed altre eventuali facilitazioni proposte dal medesimo consiglio direttivo. I soci che non rispetteranno quanto evidenziato al punto 1, non avranno diritto a rimborsi, facilitazioni, sconti o particolari promozioni. Inoltre il direttivo e il presidente, si riservano in virtù dell'articolo 7 "Decadenza dei Soci" di valutare il rinnovo della iscrizione del socio alla associazione.

ART. 7: DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - A) dimissione volontaria.
 - B) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
 - C) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
4. Il Presidente della associazione o il consiglio unanime, può prendere la decisione di non accettare il rinnovo della iscrizione dell'atleta, a causa di azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dalla associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

ART. 8: ORGANI

1. Gli organi sociali sono: l'assemblea generale dei soci, il presidente, il consiglio direttivo.

ART. 9: ASSEMBLEA

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

ART. 10: DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

ART.11: COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo sette giorni prima della riunione con avviso a voce o affissione di convocazione presso la sede sociale. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

ART. 12: VALIDITÀ ASSEMBLEARE

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

ART. 13: ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

ART. 14: CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea, da un minimo di cinque fino ad un massimo di tredici eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente il segretario con funzioni di tesoriere, il coordinatore tecnico e i consiglieri. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica ~~un anno~~ (tre anni con approvazione assembleare del 11 dicembre 2017) ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche facenti capo allo stesso ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive nazionali ad esso

aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha il presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ART. 15: DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Ove un consigliere rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive, decade dalla carica.
2. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 16: CONVOCAZIONE DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

ART. 17: COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un anno e delibera su tutto ciò che concerne l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a) redige i regolamenti di attuazione dello Statuto dell'Associazione;
 - b) coordina e controlla l'attività dei gruppi che possono nascere e svilupparsi;
 - c) delibera sull'ammissione dei nuovi associati;
 - d) elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
 - e) formula l'ordine del giorno dell'assemblea dei soci;
 - f) ratifica le decisioni prese, in caso di urgenza ed estrema necessità, dal Presidente;
 - g) determina le quote associative annuali dei soci;
 - h) delibera su eventuali convenzioni con altre Associazioni, Circoli, Aziende, Enti;
 - i) distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali;
 - j) redige il bilancio annuale;

- k) convoca l'assemblea ordinaria.

ART. 18: IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dura in carica un esercizio ed ha le seguenti funzioni:
 - a. rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed alla Autorità Giudiziaria;
 - b. provvede alla convocazione del Consiglio direttivo presiedendone le riunioni;
 - c. firma tutti gli atti che comportano impegni finanziari o si riferiscono a movimenti di denaro;
 - d. sovrintende al funzionamento della segreteria dell'Associazione;
 - e. controlla il libro soci.

ART. 19: IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 20: IL SEGRETARIO

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

ART. 21: IL RENDICONTO

1. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

ART. 22: ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.

ART. 23: PATRIMONIO

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione.

ART. 24: SEZIONI

1. L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART. 25: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n.3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede in Milano e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irritale. 5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o ente di promozione sportiva di cui al primo comma.

ART. 26: SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. 3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27: NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva nazionale a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.